

PROT. 2016
DEL. 15/01/16



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

2° Servizio Staff Sindaco- Servizi Amministrativi
per Espropriazione di aree di pubblica utilità-
Edilizia convenzionata e sovvenzionata -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito Web www.alcamo.tp-net.it di questo Comune per gg.15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 00003 DEL 18 GEN. 2016

OGGETTO: Liquidazione spese processuali al Sig. Messina Francesco & C. derivanti dalla Sentenza della Corte di Appello di Palermo n°300/2015 inerente i "Lavori di prolungamento del Viale Europa"-

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione
Prom. Liquid.

Data
18 GEN 2016

Il Responsabile
Trovillo

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
F.to: Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- con Atto di citazione del 26 ottobre 2000, la Sig.ra Amodeo Marianna (al cui decesso sono subentrati gli eredi Sigg.ri : **Messana Francesco**, nato in Alcamo il 09-11-1936 –C.F.: MSSFNC36S09A176N, **Messana Caterina**, nata in Alcamo il 18-09-1938 –C.F.: MSSCRN38P58A176F, **Messana Vincenzo**, nato in Alcamo il 20-10-1940 – C.F.: MSSVCN40R20A176Z e **Messana Egidio Pietro Maria**, nato in Alcamo il 25-02-1945 –C.F.: MSSGPT45B25A176X, conveniva avanti alla Corte di Appello di Palermo il Comune di Alcamo, chiedendo che fossero giudizialmente determinate le indennità spettanti per l'occupazione temporanea e l'espropriazione di un fabbricato di sua proprietà identificato al Fg. 124/E Part. 769 occorso per la realizzazione dei "**Lavori di prolungamento del Viale Europa**", considerando inadeguate le indennità provvisorie offerte alla stessa ed inferiori ai prezzi correnti di mercato nella zona interessata dall'intervento
- con Sentenza non definitiva n°591/2003 del 5-03-2003, depositata in data 11-06-2003, iscritta al Reg. Gen. N°1445/2000, la Corte di Appello di Palermo :
 - Determinava in € 36.387,37=l'indennità dovuta dal Comune di Alcamo per l'espropriazione del fabbricato sopracitato ed in € 7.097,79 l'indennità spettante per l'occupazione temporanea dell'immobile disposta con Ordinanza n°144 del 13-06-1996;
 - Disponeva procedersi alla ulteriore istruzione per l'indennità relativa all'occupazione temporanea disposta con Ordinanza n°169 del 27-07-1992;
- con Sentenza definitiva n°695/2004 del 14 maggio 2004, depositata in data 09-06-2004, la Corte di Appello di Palermo dichiarava inammissibile la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea del fabbricato di cui sopra, disposta con Provvedimento del 27-07-1992, in quanto detta occupazione era illegittima per invalidità della dichiarazione di pubblica utilità, posto che il termine ivi indicato per il completamento dei lavori era assolutamente indeterminato;
- Avverso la superiore Sentenza, i Sigg.ri **Messana Francesco, Messana Caterina, Messana Vincenzo e Messana Egidio Pietro Maria**, sopra meglio generalizzati, proponevano ricorso per Cassazione;
- La Suprema Corte, con Sentenza n°17678/2010 del 10 giugno 2010:
 - Ribadiva che, la dichiarazione di pubblica utilità priva dell'indicazione dei termini entro cui compiere la procedura espropriativa e i lavori, era inidonea a far sorgere il potere espropriativo e affievolire il diritto soggettivo di proprietà sui beni espropriati;
 - Accoglieva, quanto lamentato dai Sigg.ri Messana secondo i quali la Corte di Appello non aveva determinato l'indennità dovuta per l'occupazione disposta con provvedimento datato 27 luglio 1992 e diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, la dichiarazione di pubblica utilità che aveva preceduto il provvedimento di occupazione del 27 luglio 1992 era valida e operante e, pertanto, "*...nessun vizio poteva essere attribuito al successivo Decreto di occupazione d'urgenza del 27 luglio 1992*" e che, quindi, ai Sigg.ri Messana spettava anche l'indennizzo per la compressione del loro diritto dominicale in conseguenza di detto provvedimento ablatorio;
- La Suprema Corte, pertanto, cassava la Sentenza impugnata e rinviava alla stessa Corte di Appello di Palermo di provvedere alla suddetta determinazione oltre al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;
- Con Atto dell'1-12-2010, i Sigg.ri **Messana Francesco, Messana Caterina, Messana Vincenzo e Messana Egidio Pietro Maria**, convenivano il Comune di Alcamo innanzi alla Corte di Appello di Palermo per la determinazione dell'indennità in questione secondo le direttive della Corte Suprema;

- Il Comune di Alcamo, costituitosi, ha chiesto che l'indennità per l'occupazione temporanea venisse determinata secondo le indicazioni della Corte Suprema e che le spese di giudizio di legittimità venissero compensate;

Considerato che:

- La Corte di Appello di Palermo - prima sezione civile - ha emesso la Sentenza n. 300/2015 – nell'ambito del procedimento R.G. 2624/10, notificata a questo Ente il 20-03-2015, condannando il Comune di Alcamo a:

1. **depositare** presso IL Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani (ex Cassa DD.PP.), detraendo quanto eventualmente già versato, la somma di **€ 22.931,00=** a titolo di indennità per l'occupazione dal 27 luglio 1992 (giusta Ordinanza n°169 di occupazione di pari data) al 17 luglio 1996 (data di restituzione degli immobili) del fabbricato identificato in catasto al Fg. 124/e Part. 769;
2. **condannava**, altresì, questa Amministrazione appellata alla refusione delle spese processuali del giudizio di rinvio, liquidate in € 1.889,00= oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. per un totale di **€ 2.825,73=**;
3. **riteneva** equo compensare tra le parti quelle del giudizio di legittimità ;

- **Con** Deliberazione di C.C. n° 110 del 28-09-2015 :

1. si è proceduto al "*Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio – Sentenza n. 300/2015, emessa dalla Corte di Appello di Palermo – 1° Sezione Civile per la causa civile iscritta al n°2624/2010 R.G. Cont. Civ. proposto da Messina Francesco & C, c/Comune di Alcamo per un totale di € 26.192,23= (che si arrotonda ad € 26.500,00=) così distinto:*

- ✓ € 22.931,00 da depositare presso IL Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani (ex Cassa DD.PP.)
- ✓ € 2.825,73 per refusione delle spese processuali
- ✓ € 435,50 per spese di registrazione delle Sentenze nn°17678/2010 e 300/2015

2. si dava atto che per il debito relativo alla sopracitata Sentenza si sarebbe fatto fronte con prelevamento dal Cap. 112380 Oneri straordinari della gestione corrente" – Codice di intervento 1.01.08.08 del bilancio esercizio finanziario provvisorio 2015;

3. si demandavano al Dirigente del V Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio l'espletamento degli atti gestionali, ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.

- **Con** Determinazione del Responsabile del 2° Servizio – Staff Sindaco – n°2098 del 14-12-2015 si è proceduto ad impegnare la somma di **€ 25.758,73** nel modo seguente:

- ✓ € 22.931,00= per deposito indennità di occupazione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani;
- ✓ € 2,00= per spese relative al bonifico di cui sopra;
- ✓ **€ 2.825,73= per refusione spese processuali;**

con prelevamento dal Cap. 112380 Oneri straordinari della gestione corrente" – Codice di intervento 1.01.08.08 del bilancio esercizio finanziario provvisorio 2015;

- **Preso atto** dell'Atto di Pignoramento presso Terzi, pervenuto agli atti di questo ufficio in data 23-12-2015 con prot. n°57346, a firma dell'Avv. Andrea Bambina per la riscossione delle spese processuali di giudizio a Suo favore;

- **Considerato** che dalla Sentenza n°300/2015 non si evince affatto che vi sia distrazione delle somme a favore del procuratore costituito, sicchè l'obbligazione di pagamento, su decisione del giudice, è dovuta solo ed esclusivamente ai ricorrenti;

- **Ritenuto**, per i motivi sopra esposti, dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 2.825,73= ai Sigg.ri:

- ✓ **Messana Francesco**, nato in Alcamo il 09-11-1936 –C.F.: MSSFNC36S09A176N iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero in FLEMENWEG 38 – GERMANIA - 89522 HEIDENHEIM AN DER BRENZ (D);
- ✓ **Messana Caterina**, nata in Alcamo il 18-09-1938 –C.F.: MSSCRN38P58A176F e residente a Palermo in Via dell'Arsenale n°2/B;

- ✓ **Messana Vincenzo**, nato in Alcamo il 20-10-1940 – C.F.: MSSVCN40R20A176Z iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero IN FRANCIA NEL COMUNE di BUSSY ST GEORGES - all'indirizzo 7, AV. DU GOLF;
- ✓ **Messana Egidio Pietro Maria**, nato in Alcamo il 25-02-1945 –C.F.: MSSGPT45B25A176X e residente ad Alcamo in Via Porta Stella n°22,

per la refusione delle spese processuali secondo le motivazioni di cui alla Sentenza Civile n. 300/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – Sezione Prima Civile- nella causa iscritta al n. r.g. 2624/2010 promossa da Messana Francesco & C. contro il Comune di Alcamo e precisamente:

- € 1,889,00 per spese processuali
 - € 283,35 per spese generali 15% dovute per legge
 - € 86,89 per C.P.A. 4%
 - € 497,03 per I.V.A. al 22%
- Sommano € 2.756,27
- € 69,46 per spese vive
- TOTALE € 2.825,73**

- **Visto** l'art. 7 del T.U. 267/2000 comma 5;
- **Visto** il D.Lgs. 165-2001;
- **Vista** la L.R. n. 48-91 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Vista** la Delibera di C.C. n. 129 del 26-10-2015. con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2015-2017
- **Vista** la Delibera del Commissario Straordinario n°336 del 12-11-2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015;

DETERMINA



1) Di liquidare e pagare ai Sigg.ri:

- ✓ **Messana Francesco**, nato in Alcamo il 09-11-1936 –C.F.: MSSFNC36S09A176N, iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero in FLEMENWEG 38 – GERMANIA - 89522 HEIDENHEIM AN DER BRENZ (D);
- ✓ **Messana Caterina**, nata in Alcamo il 18-09-1938 –C.F.: MSSCRN38P58A176F e residente a Palermo in Via dell'Arsenale n°2/B,
- ✓ **Messana Vincenzo**, nato in Alcamo il 20-10-1940 – C.F.: MSSVCN40R20A176Z MSSVCN40R20A176Z, iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero IN FRANCIA NEL COMUNE di BUSSY ST GEORGES - all'indirizzo 7, AV. DU GOLF;
- ✓ **Messana Egidio Pietro Maria**, nato in Alcamo il 25-02-1945 –C.F.: MSSGPT45B25A176X e residente ad Alcamo in Via Porta Stella n°22,


la somma complessiva di **€ 2.825,73=** per la refusione delle spese processuali derivanti dalla Sentenza Civile n. 300/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – Sezione Prima Civile- nella causa iscritta al n. r.g. 2624/2010 promossa da Messana Francesco & C, contro il Comune di Alcamo relativamente ai "Lavori di prolungamento del Viale Europa" , per come meglio specificato in premessa;

- #### 2) Di prelevare l'importo di € 2.825,73= dal Cap. 112380 Oneri straordinari della gestione corrente" – Codice classificazione 1.11.1.110 e Codice di transazione elementare 1.10.05.04.001 del bilancio esercizio finanziario 2015,
- così come disposto nella Deliberazione di C.C. n°110 del 28-09-2015 di "Riconoscimento debito fuori bilancio" nonché nella Determina del Responsabile del 2° Servizio – Staff Sindaco n°2098 del 14-12-2015 di "Impegno di spesa";**

3) Di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico-Finanziari che provvederà ad emettere mandato di pagamento nel modo seguente:

- € 706,43= a favore del Sig. **Messana Francesco**, nato in Alcamo il 09-11-1936 –C.F.: MSSFNC36S09A176N iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero in 89522 HEIDENHEIM AN DER BRENZ – GERMANIA;
- € 706,43= a favore della Sig.ra **Messana Caterina**, nata in Alcamo il 18-09-1938 –C.F.: MSSCRN38P58A176F e residente a Palermo Via dell'Arsenale n°2/B;
- € 706,44= a favore del Sig. **Messana Vincenzo**, nato in Alcamo il 20-10-1940 – C.F.: MSSVCN40R20A176Z e residente IN FRANCIA NEL COMUNE di BUSSY ST GEORGES - all'indirizzo 7, AV. DU GOLF ;
- € 706,43= a favore del Sig. **Messana Egidio Pietro Maria**, nato in Alcamo il 25-02-1945 –C.F.: MSSGPT45B25A176X e residente ad Alcamo in Via Porta Stella n°22;

4) La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per gg. 15 consecutivi.



Il Responsabile del 2° Servizio
Dott. Giuseppe Regina